

Publicato il 28/03/2022

N. 00214/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00907/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 907 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ASSOCIAZIONE CENTRO DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO CSV SARDEGNA SOLIDALE ODV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Sannio, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via V. Bellini 26 e dagli avvocati Marco Pisano e Davide Cester, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

FONDAZIONE ONC – ORGANISMO NAZIONALE DI CONTROLLO SUI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich, Andrea Pubusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Pubusa in Cagliari, via Tuveri 84;

nei confronti

CENTRO SERVIZI SARDEGNA ODV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Avino Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ariosto 11;

SENTENZA relativa al DIRITTO DI ACCESSO agli atti di accreditamento disposto in favore della controinteressata Centro Servizi Sardegna Odu, NEGATO alla ricorrente dall'ONC Nazionale CON PROVVEDIMENTO del 15.12.2021.

Petitum azionato nell'ambito del ricorso impugnatorio promosso per l'annullamento

*Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:

- del provvedimento Prot. n. 106/2021 EMESSO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA di ACCREDITAMENTO come CSV di UN ENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SARDEGNA, con il quale l'Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il volontariato ha deliberato L'ESCLUSIONE PER INAMMISSIBILITÀ DELLA CANDIDATURA presentata dalla ricorrente in data 30/07/2021;

- per quanto occorrer possa, delle regole della procedura di accreditamento, in particolare dell'art. 2, comma 1, lett. b) e dell'art. 5, comma 3, per quanto pregiudizievoli alla ricorrente;

- del provvedimento di estremi non conosciuti con il quale l'Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il volontariato HA DELIBERATO L'ACCREDITAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE controinteressata CENTRO SERVIZI SARDEGNA ODV QUALE CENTRO DI SERVIZIO NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA REGIONE SARDEGNA;

- di ogni verbale e/o atto presupposto, antecedente, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato di estremi ignoti, lesivi degli interessi e dei diritti della ricorrente.

*Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI depositati da Associazione Centro di Servizi per il Volontariato Csv Sardegna Solidale Odu il 15/2/2022:

- del non conosciuto provvedimento/delibera del 9.11.2021, reso noto alla ricorrente con nota prot. 106/2021, con il quale la Fondazione Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il volontariato (ONC) ha deliberato l'accreditamento dell'Associazione Centro Servizi Sardegna ODV quale “Centro di servizio per il volontariato nell'ambito territoriale della Regione Sardegna nell'Elenco nazionale dei CSV di cui all'art. 64, c. 5 lett. j), del CTS”;
- degli atti e/o provvedimenti, anche istruttori, non conosciuti, adottati dall'Organismo Territoriale di Controllo (OTC), che hanno portato a detto accreditamento;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, antecedente, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato.

Visti il ricorso per l'impugnazione e per il DIRITTO DI ACCESSO, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fondazione Onc – Organismo Nazionale di Controllo Sui Centri di Servizio per il Volontariato e di Centro Servizi Sardegna Odv;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale (con istanza, formulata, in via subordinata, dal difensore della ricorrente, di accesso all'organigramma dei soggetti che compongono il Centro Servizi Sardegna ODV, soggetto che è stato accreditato);

L'odierna decisione è circoscritta al *petitum* attinente l' ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO , azionato dalla ricorrente, nell'ambito del ricorso impugnatorio promosso (sia avverso la propria esclusione, sia) contro l'accreditamento disposto in favore della controinteressata, che è stato negato dalla Fondazione ONC - Organismo Nazionale in riferimento all'avvenuto accreditamento compiuto del Centro Servizi Sardegna.

Va premesso che due sono state le istanze d'accesso presentate dal legale di Sardegna Solidale alla Fondazione:

-la Prima richiesta, dell'11 novembre 2021 (in riferimento agli atti concernenti la "propria esclusione"), è stata accolta da ONC con provvedimento del 10 dicembre 2021;

-la Seconda richiesta di accesso, del 17.11.2021 (in riferimento agli atti relativi al disposto "accreditamento in favore del terzo", la controinteressata Centro Servizi Sardegna) è stata, invece, respinta con il provvedimento del 15 dicembre 2021.

Questo provvedimento negativo contiene una duplice motivazione:

A) *"sebbene LA SCRIVENTE FONDAZIONE NON SIA SOGGETTA ALLA DISCIPLINA DI CUI ALLA LEGGE n. 241/1990, la stessa, in conformità ai PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E CORRETTEZZA, in riscontro alla Sua precedente istanza dell'11 novembre 2021, ha già consentito l'accesso agli atti relativi ALL'ESCLUSIONE della "Associazione CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO SARDEGNA SOLIDALE ODV";*

B)*Quanto alla documentazione presentata dal SOGGETTO ACCREDITATO CENTRO SERVIZI SARDEGNA ODV si comunica che il Consiglio di Amministrazione dell'ONC, nel corso dell'ultima seduta, ha deliberato di NON CONSENTIRE L'ESIBIZIONE DI DETTA DOCUMENTAZIONE. L'Associazione Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale ODV è stata infatti esclusa, per inammissibilità della candidatura, in un momento preliminare all'istruttoria e alla valutazione del progetto di gestione dell'ente accreditato. Per tali motivi, la stessa, NON ESSENDO PIÙ PARTE DELLA PROCEDURA CONCLUSA, ALLO STATO, NON È TITOLARE DI UNA POSIZIONE DIFFERENZIATA CHE FACCIA SORGERE IN CAPO ALLA STESSA UN INTERESSE DIRETTO, CONCRETO, ATTUALE COLLEGATO ALLA PREDETTA DOCUMENTAZIONE".*

Tale provvedimento è stato impugnato, in corso di causa, ex art. 116 secondo comma C.P.A., con istanza depositata il 14.1.2022:

^ per l'accertamento DELL'ILLEGITTIMITÀ e/o per l'annullamento del RIGETTO formatosi, ai sensi dell'art. 25 quarto comma L. n. 241/1990, sull'istanza di accesso ai documenti, ex art. 22 e ss. L. n. 241/1990, presentata tramite il proprio legale Avv. Luca Sannio, in data 17.11.2021;

^ per la conseguente declaratoria del DIRITTO DI ACCESSO in favore della ricorrente Associazione Centro di Servizio per il Volontariato CSV Sardegna Solidale ODV;

^ nonché per la condanna della Fondazione ONC a provvedere, entro 30 giorni, sull'istanza di accesso, dettando;

^ con contestuale nomina di un Commissario *ad acta* qualora la Fondazione non ottemperi entro il termine.

Il ricorso, avverso il diniego espresso da ONC, è fondato e va accolto, non essendo condivisibili entrambe le motivazioni opposte dalla Fondazione.

La principale fonte di disciplina della materia è il Codice del terzo Settore, Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, emanato a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

L'art. 64 del Codice definisce tale Organismo nazionale come *“fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del presente decreto, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull'ONC previste dall'articolo 25 del codice civile sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”*

A)La prima motivazione, a supporto del diniego, attiene alla questione di principio dell'applicabilità o meno della disciplina della 241/1990, relativa all'accesso, all'ONC.

Il Collegio ritiene che la Fondazione, in considerazione della peculiare tipologia di attività svolta, che implica l'esercizio di potestà pubblicistiche, con

selezione dei soggetti regionali da accreditare, e con assoggettamento al controllo e alla vigilanza del competente Ministero (del Lavoro), deve agire, nell'assunzione dei propri provvedimenti, nel rispetto del principio di trasparenza, da declinarsi in senso ampio.

Come emerge dall'art. 64 e dagli artt. 90 e ss.

Si consideri, infatti, che l'art. 64, al 5° comma lett. i), stabilisce che l'ONC svolge le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del presente decreto e alle disposizioni del proprio statuto:

“i) individua CRITERI OBIETTIVI ED IMPARZIALI E PROCEDURE PUBBLICHE E TRASPARENTI di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 63, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali”.

La tesi sostenuta dalla Fondazione ONC, secondo la quale andrebbero distinti i principi di *“imparzialità e trasparenza”* rispetto al *“diritto d'accesso”*, che non risulterebbe incluso/esteso, non può essere condivisa.

La Fondazione esercita attività inequivocabilmente connotate da potestà pubbliche, da espletarsi nel rispetto dei parametri legali di imparzialità e trasparenza (ed assoggettate alla vigilanza statale).

In questo ruolo nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, di rilevanza pubblica, deve sottostare anche alle norme che garantiscono la concreta attuazione del principio di trasparenza.

Che implica necessariamente la preventiva acquisizione dei documenti/provvedimenti, correlati alle decisioni che si manifestano lesive per determinati soggetti, in particolare i partecipanti alla selezione.

Per poter garantire l'effettivo controllo, da parte del soggetto potenzialmente inciso dal provvedimento assunto (in questo caso *“accredimento del terzo”*, in favore dell'odierna controinteressata), sull'attività amministrativa il diritto d'accesso costituisce presupposto irrinunciabile e doveroso.

Inoltre, per poter assicurare un idoneo e completo diritto di difesa, l'accesso è lo strumento inevitabile per consentire la valutazione della sussistenza o meno di vizi o illegittimità.

Si consideri, anche, come ulteriore elemento di significatività, che, sotto il profilo processuale, l' art. 66 comma 3 prevede la giurisdizione del giudice amministrativo contro i provvedimenti dell'ONC.

Il che implica l' analisi dell'attività nel rispetto dei consueti parametri, tipicamente pubblici.

La Normativa specifica, contenuta nella 241/1990, Capo V (artt. 22 e ss.) identifica, al 1° comma lett. e) dell'art. 22, la "*pubblica amministrazione*" in:

“tutti i soggetti di diritto pubblico e i SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO LIMITATAMENTE ALLA LORO ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE DISCIPLINATA DAL DIRITTO NAZIONALE O COMUNITARIO.”

Affermando la sfera di applicazione ad una molteplicità di soggetti a prescindere dalla natura propriamente pubblica, con valorizzazione dell'attività sostanziale espletata, ritenendo applicabile il principio del “palazzo di vetro” ogni volta si rinvenivano attività e funzioni di pubblico interesse, come vanno riconosciute alla Fondazione.

Infine, (per questo primo profilo) si evidenzia, in via aggiuntiva, che, sotto il profilo finanziario, l'art. 73 del Codice terzo settore prevede specificamente anche il conferimento, da parte del pubblico, di *“Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore”*.

Cioè oltre al FUN, previsto all'art. 62 “Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato”, alimentato dalle Fondazioni bancarie che prevede:

“Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, di seguito FOB, ed amministrato dall'ONC in conformità alle norme del presente decreto.”

In sostanza non si può “scindere” giuridicamente le due posizioni (“propria esclusione” e “accreditamento del terzo”), ammettendo la conoscenza degli atti attinenti solo alla prima (provvedimento lesivo diretto) e non anche in relazione al procedimento che ha condotto all’accreditamento di Centro Servizi Sardegna.

Né l’invocata (da parte della Fondazione) sentenza della Corte costituzionale n. 185/2018 può considerarsi elemento per la negazione del diritto di accesso: ribadire la natura privata della Fondazione, disconoscendo la natura di “*organismo pubblico*” (qualificata dalla Corte come “*erronea opinione*”) non determina l’esclusione della tutela alla trasparenza- accesso da parte del soggetto privato che esercita funzioni e potestà pubblicistiche.

La stessa Corte afferma “*la legge n. 106 del 2016 e il d.lgs. n. 117 del 2017 delineano il Terzo settore come il complesso dei soggetti di diritto privato che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività d’interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in attuazione del principio di sussidiarietà*”.

Si rammenta che la sentenza concerne i rapporti Stato-Regione (contenziosi coltivati dalla Regione Veneto e Lombardia) affermando, in punto di disciplina dell’ONC, che “*il legislatore statale ha attribuito a una fondazione di diritto privato funzioni d’indirizzo, controllo e vigilanza su soggetti che agiscono nell’ambito dei rapporti privatistici. Ancorché la fondazione sia costituita con atto ministeriale, non si tratta di una forma di governo pubblico del Terzo settore, bensì della regolamentazione di assetti che concernono i rapporti tra soggetti di diritto privato, in attuazione del principio di sussidiarietà*”.

Sul punto, specifica, è la giurisprudenza del giudice amministrativo di primo grado che ha affermato:

- “*La Fondazione Edmund Mach va qualificata come soggetto di diritto privato esercente attività di pubblico interesse. Conseguentemente, è vincolata l’attività della Fondazione, non solo ai sensi di legge ma anche per un’encomiabile scelta di campo negli atti che ne regolano*

il funzionamento, al pieno rispetto del principio di trasparenza, nel quale deve essere, a maggior ragione, ricompreso il diritto di accesso documentale alle procedure di selezione del personale che lo hanno coinvolto” (TRGA n. 41/2020);

- l'applicazione dell'istituto dell'accesso agli atti (e quindi dell'ambito più specifico rispetto alle complessive disposizioni della L. n. 241/1990) anche a soggetti di natura privatistica che svolgono “attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” e ciò “indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, n.1499/2021 e T.A.R. Perugia n. 319/2020);

- “la controversia ha ad oggetto l'individuazione del perimetro di *applicazione della disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi*, prendendo le mosse dalle obiezioni sollevate dalla società resistente in ordine alla *propria natura di soggetto privato e all'impossibilità di ricondurne lo status giuridico a quello del gestore di pubblico servizio o alla nozione di “pubblica amministrazione” come offerta dalla normativa in materia di “accesso”*;

che, ad avviso del Collegio, la qualifica privatistica del soggetto invero *non osta di per sé all'applicazione delle regole operanti in tema di trasparenza, in quanto - ha osservato la giurisprudenza - dall'art. 22 della legge n. 241 del 1990 si ricava che la “nozione di “pubblica amministrazione” risulta di ben più ampia portata rispetto a quella contenuta in altri settori ordinamentali (quale ad esempio quello della contrattualistica pubblica), estendendosi anche, per quanto di interesse in questa sede, ai soggetti privati tout court, laddove l'attività da questi posta in essere risulti genericamente di pubblico interesse .* Ne consegue che, in tema di accesso ai documenti amministrativi, è *sufficiente che un soggetto di diritto privato ponga in essere una attività che corrisponda ad un pubblico interesse, perché lo stesso assuma la veste di “pubblica amministrazione” e come tale sia assoggettato alla specifica normativa di settore.* In altri termini, è sufficiente che il soggetto presso cui si pratica l'accesso, ancorché di diritto privato, *svolga un'attività che sia riconducibile sul piano oggettivo ad un pubblico interesse inteso in senso lato, perché a quest'ultimo sia applicabile la disciplina fissata dalla legge n. 241 del 1990*

in materia in accesso (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 2013 n. 4923);

che, in effetti, la materia della legittimazione passiva in tema di “accesso” è disciplinata dall’art. 23 della legge n. 241 del 1990, la cui portata precettiva però si coglie a pieno in combinato disposto con la norma definitoria di cui al precedente art. 22, comma 1, lett e), che - nella prospettiva della massima imparzialità e trasparenza - amplia il concetto di pubblica amministrazione ricomprendendovi anche i “soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”;

che, nel ricostruire il significato da attribuire alla nozione di “attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”, la giurisprudenza ha correlato il *diritto di accesso anche all’attività collegata alla gestione di un pubblico servizio da un nesso di strumentalità, per rappresentare un’attività teleologicamente connessa all’erogazione, all’organizzazione e alla gestione del servizio pubblico medesimo*;

che, segnatamente, secondo l’insegnamento giurisprudenziale in materia di servizi pubblici, sarebbero “*accessibili tutti gli atti che, ancorché di natura privatistica, siano riconducibili sul piano oggettivo come inerenti, in modo diretto o strumentale, all’attività di erogazione del servizio*” (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 31 dicembre 2019, n. 1420; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 22 gennaio 2015, n. 41; id., 30 luglio 2014, n. 806); così T.A.R. Lombardia n. 110/2020.

Il diritto va riconosciuto in applicazione dell’art. 22 lett. e), già richiamato, che estende, a questi fini, la nozione di “*pubblica amministrazione*” a “*tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*” e dell’art. 23 (“Ambito di applicazione del diritto di accesso”) della L. 241/1990 che stabilisce che “*Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di*

vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24”.

*

B))Anche la seconda motivazione (mancata legittimazione attiva della ricorrente) è illegittima.

Nell'ambito di una procedura con SOLI DUE PARTECIPANTI il soggetto escluso (Sardegna Solidale) è titolare dell'interesse e del diritto di poter verificare la legittimità del disposto accreditamento in favore del terzo controinteressato.

In questo contesto sussiste in capo al soggetto escluso l'interesse strumentale per lo svolgimento di una nuova gara, previa esclusione del soggetto accreditato, qualora in tale procedura vengano ravvisate e riconosciute dal giudice eventuali illegittimità.

L'eventuale impugnazione, da parte del soggetto che può, in teoria, legittimamente ambire ad una nuova selezione con rinnovata partecipazione (ad esempio con acquisizione, nelle more, di tutti i requisiti), rientra nel modello processuale tipico del giudice amministrativo.

Ma l'azione giudiziaria non può prescindere dall'acquisizione preventiva della visione degli atti, che costituisce il decisivo ed essenziale presupposto, per poter articolare censure, qualora vengano riscontrate dalla parte elementi di illegittimità.

Negare (all'aspirante all'accreditamento, precedentemente escluso) la possibilità di acquisire il provvedimento favorevole al terzo di accreditamento e degli atti endoprocedimentali rappresenta una negazione illegittima del diritto all'accesso.

In questa prospettiva la finalità di esclusione del terzo, qualora fosse stato accreditato illegittimamente, è ipotizzabile ed appartiene alla sfera di meritevole tutela del ricorrente escluso.

La selezione, che si è svolta in riferimento a due soli aspiranti, se illegittima, andrebbe rinnovata.

La legittimazione attiva, negata da ONC, va riconosciuta (in analogia alle procedure d'appalto con soli due concorrenti, di cui uno preventivamente escluso) a tutela dell'interesse strumentale che va riconosciuto a Sardegna Solidale.

Per quanto concerne l' "oggetto" degli atti acquisibili la ricorrente ha chiesto la copia degli atti " del procedimento ai sensi dell'art. 61 e 101 comma 6 del D.Lgs. 117/2017 ambito territoriale Sardegna, conclusosi con la delibera di accreditamento dell'Ente denominato Centro Servizi Sardegna ODV".

Sul punto occorre compiere una precisazione concernente una "separazione" fra i diversi segmenti procedurali:

- a) analisi dell'ammissibilità della candidatura di Centro Servizi e quindi dei suoi requisiti di partecipazione, che ha consentito l'ammissione alla successiva fase, tipicamente valutativa;
- b) analisi della proposta tecnica, soggetta ad analisi comparata e finalizzata ad individuare il progetto migliore e maggiormente meritevole ad ottenere l'accreditamento regionale (per l'intero territorio, essendo il soggetto che viene individuato Gestore esclusivo).

L'interesse riconoscibile alla ricorrente Sardegna Solidale è unicamente quello riferito alla prima parte di questo *iter* (attinente requisiti-ammissione del terzo) in quanto occorre compiere un "*parallelismo*" nella <frazione procedimentale> correlata al momento della maturazione della lesione in capo all'escluso che è stato estromesso dalla procedura e che ha impugnato il provvedimento di disconoscimento dei requisiti (sotto duplice profilo concernente la compagine dei soci: 2 società Cooperative e una srl costituite ex Libro V c.c.; e 21 soci non iscritti nel Registro del Volontariato; rispetto ai quali la ricorrente è intervenuta in corso di procedimento a modificare l'assetto).

Rispetto alla seconda parte dello svolgimento della procedura, attinente il merito dell'offerta tecnica e la struttura della proposta, non sussiste in capo alla ricorrente il diritto di accesso, in quanto per questa fase, successiva, il

soggetto escluso non detiene la legittimazione a svolgere apprezzamenti e comparazioni contenutistiche.

In conclusione la ricorrente, esclusa per carenza di (due) requisiti, ha diritto di accedere e conoscere non solo il procedimento relativo alla propria negata ammissione, ma anche quello che ha consentito l'accreditamento della controinteressata.

In sostanza non può essere paralizzato il diritto correlato e sotteso all'esercizio della tutela giurisdizionale, nella parte di interesse.

Traducendosi, altrimenti, in una negazione della garanzia predisposta dall'ordinamento, strettamente collegata ai canoni di trasparenza, in tutte le sue forme, accesso compreso.

Il Collegio, affermata la sussistenza del diritto della ricorrente, dispone che la Fondazione provveda a rilasciare, entro 30 giorni dalla comunicazione di questa sentenza, i documenti richiesti e attinenti l'ammissione della controinteressata accreditata.

In particolare con ostensione della domanda, dell'organigramma dei soggetti che compongono il Centro Servizi Sardegna ODV (come richiesto, in via subordinata, nella Camera di consiglio del 23.3.21, dal difensore) e della valutazione positiva dei requisiti, compiuta dalla Fondazione ONC, del soggetto accreditato (unica selezionata, non essendovi altri aspiranti, dopo l'esclusione della ricorrente).

Il Collegio nomina, nell'ipotesi di perdurante inerzia/inadempienza della Fondazione ONC, Commissario *ad acta* il “Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese” del Ministero Lavoro, o suo delegato, che dovrà provvedere entro i successivi 30 giorni, con aggravio di spese (euro 1.500 , millecinquecento) a carico di ONC.

Le spese di questo giudizio (accesso nell'ambito del ricorso impugnatorio, esteso con i motivi aggiunti), vanno integralmente compensate fra le parti, in considerazione della peculiarità delle posizioni e situazioni soggettive.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso per l'accesso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie, con accertamento del diritto d'accesso, in favore della ricorrente Associazione Centro di Servizio per il Volontariato CSV Sardegna Solidale ODV e a carico della Fondazione ONC, che dovrà provvedere al rilascio degli atti, come da motivazione, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di questa sentenza;

-qualora, alla scadenza del suddetto termine, persista l'inerzia/inadempienza della Fondazione si nomina Commissario *ad acta* "Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese" del Ministero Lavoro o suo delegato che dovrà provvedere entro i successivi 30 giorni, con diritto al compenso che viene quantificato in euro 1.500 (millecinquecento), a carico di ONC.

Spese compensate relativamente al presente giudizio per l'accesso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

Antonio Plaisant, Consigliere

L'ESTENSORE
Grazia Flaim

IL PRESIDENTE
Marco Lensi

IL SEGRETARIO

